

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1857

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARAMANNA, FOTI, ALMICI, BALDELLI, CANNATA, CERRETO, CIABURRO, CIOCCHETTI, COLOMBO, FRIJIA, GARDINI, GIORDANO, IAIA, LAMPIS, LOPERFIDO, MAERNA, MARCHETTO ALIPRANDI, MATERA, MATTIA, PADOVANI, PALOMBI, PIETRELLA, GAETANA RUSSO, SBARDELLA, SCHIANO DI VISCONTI, SCHIFONE, SQUERI, TIRELLI, VINCI

Disposizioni in materia di prestazione di servizi ausiliari alla sicurezza

Presentata il 9 maggio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel contesto dei servizi alle imprese, in particolare quelli legati alla sicurezza, si assiste da tempo a un crescente bisogno di tutela e di continua disponibilità dei beni, sia materiali che immateriali, che costituiscono il patrimonio aziendale. Questo bisogno non riguarda solamente le imprese, ma si estende anche ai lavoratori, ai clienti e a tutti i cittadini che, per varie ragioni, interagiscono con tali beni. La sicurezza, intesa in senso ampio, si spinge oltre le tradizionali attività regolamentate, come i servizi di vigilanza armata, poiché abbraccia anche altre attività cruciali per la salvaguardia e la continuità operativa del patrimonio aziendale, ossia i servizi ausiliari alla sicurezza.

Negli ultimi anni, il settore della sicurezza privata in Italia ha subito significative trasformazioni, recentemente rappresentate dalla regolamentazione volontaria dei servizi ausiliari alla sicurezza attraverso due norme tecniche adottate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) che hanno definito in maniera univoca le competenze delle figure professionali (norma UNI 11925:2023) e i requisiti organizzativi richiesti alle imprese (norma UNI 11926:2023). Entrambe le norme individuano nella certificazione accreditata l'evidenza pubblica e oggettiva della conformità ai requisiti prescritti.

La definizione delle citate norme tecniche è stata guidata dalla consapevolezza

che la mancanza di specifici requisiti ha, nel tempo, determinato un peggioramento della qualità delle prestazioni offerte, incidendo anche sulle retribuzioni del personale impegnato in tali servizi: si tratta di un comparto che al pari di tanti altri settori analoghi si è evoluto, cogliendo le opportunità di sviluppo e di crescita dei mercati, investendo nella tecnologia e sviluppando competenze innovative, allo scopo di specializzare e ampliare la gamma dei servizi offerti.

I servizi ausiliari alla sicurezza sono progettati per la loro efficace integrazione nei processi di sicurezza adottati dalle imprese, garantendo la protezione del loro patrimonio attraverso l'intervento di professionisti qualificati, pronti a rispondere a molteplici tipologie di eventi, anche laddove causati da azioni improprie di terzi, in qualità di percettori sensibili. La normalizzazione dei servizi, la qualificazione delle imprese fornitrici e la conseguente competenza specifica del personale costituiscono requisiti fondamentali per garantire risposte adeguate alle aspettative di un mercato sempre più esigente, e sempre più in cerca di affidabilità, competenza e qualità dei servizi offerti.

Le citate norme tecniche si pongono come strumenti chiave per indirizzare queste aspettative, proponendo una revisione sostanziale del comparto della sicurezza non armata, e la loro adozione rappresenta l'inizio di una fase di profonda e necessaria trasformazione delle imprese impegnate nei servizi ausiliari alla sicurezza. Le imprese interessate hanno adottato queste norme tecniche per avere un'opportunità di distin-

guersi, avviando processi interni di revisione e ottimizzazione che hanno interessato non solo le strutture organizzative ma anche le risorse umane.

Le certificazioni accreditate attestano i numerosi risultati raggiunti dal comparto quali, a titolo indicativo e non esaustivo, il riconoscimento della dignità e della professionalità degli operatori, quali risorse essenziali per l'efficacia dei servizi di sicurezza costantemente impegnati nell'aggiornamento professionale e nella formazione continua, nonché l'impegno organizzativo e gestionale per la migliore qualità dei servizi, quali requisiti necessari per la fiducia dei consumatori dei servizi di sicurezza, atti a migliorarne la percezione in termini di efficacia ed efficienza.

L'approccio promosso dalle norme UNI 11925:2023 e UNI 11926:2023 enfatizza l'importanza della standardizzazione, non solo per i processi nella gestione delle risorse umane, ma anche per i bandi pubblici e i contratti collettivi nazionali di lavoro, offrendo parametri chiari e definiti che facilitano la definizione delle prestazioni e delle correlate retribuzioni.

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di promuovere la fornitura dei servizi ausiliari alla sicurezza, attraverso l'adozione delle norme tecniche UNI, al fine di colmare il vuoto esistente nel quadro normativo che interessa il settore della sicurezza privata, introducendo al riguardo specifiche disposizioni relative alla diffusione delle certificazioni accreditate previste dalla normativa tecnica UNI sopracitata.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di prestazione di servizi ausiliari alla sicurezza attraverso il riconoscimento delle figure professionali e dei servizi di cui all'articolo 2, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente e delle norme tecniche UNI applicabili.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) « servizi ausiliari alla sicurezza »: l'insieme dei servizi specialistici per la gestione del patrimonio di un'organizzazione finalizzati alla tutela dei suoi utenti, dei lavoratori o di qualsiasi altra persona coinvolta, al verificarsi di eventi indesiderati di modifica dei requisiti di fruibilità del patrimonio, causati anche da azioni improprie, ossia da azioni compiute in violazione delle procedure proprie dell'organizzazione o della legge;

b) « evento indesiderato »: ogni fatto o avvenimento non gradito che già si è verificato o che può verificarsi, ed è pertanto prevedibile, che impone condizioni contrarie alle aspettative o alle intenzioni di una situazione oggettiva o soggettiva;

c) « assistente »: il professionista preposto ai servizi ausiliari alla sicurezza con competenza specialistica per la gestione di eventi indesiderati di modifica dei requisiti di fruibilità del patrimonio, causati anche da azioni improprie;

d) « coordinatore »: il professionista che sovraintende l'esecuzione della pianificazione dei servizi ausiliari alla sicurezza con il coordinamento e controllo degli assistenti;

e) « responsabile »: il professionista che definisce, pianifica e supervisiona i servizi ausiliari alla sicurezza per assicurare i requisiti di fruibilità del patrimonio;

f) « servizio di portierato »: l'insieme di attività atte a garantire la corretta e ordinata fruizione del patrimonio in ambiti pubblici e privati, finalizzate ad assicurare la continuità operativa della disponibilità del patrimonio alle persone che lo detengono, che vi espletano la propria attività lavorativa o che la frequentano;

g) « servizio di monitoraggio aree »: l'insieme di attività atte a garantire la corretta e ordinata fruizione di aree e spazi destinati alla frequentazione collettiva, con l'obiettivo di prevenire usi non consentiti e azioni improprie a danno del patrimonio o dei frequentatori richiedendo, al momento in cui tali usi si verificano, l'intervento degli organi preposti;

h) « servizio di gestione dei flussi »: l'insieme di attività atte a garantire scorrevolezza e sicurezza dei flussi in ingresso e in uscita di persone, veicoli e merci, compresa la circolazione e il parcheggio di veicoli in specifici ambiti del patrimonio, con l'obiettivo di prevenire concentrazioni di persone e veicoli che possono favorire un uso improprio di parti del patrimonio medesimo;

i) « servizio di informazione »: l'insieme di attività atte a garantire il corretto orientamento delle persone e dei mezzi coinvolti nella fruizione del patrimonio, con l'obiettivo di prevenire la dispersione e la commistione di persone e mezzi in ambiti non pertinenti;

l) « servizio di controllo dei titoli in ingresso »: l'insieme di attività atte a garantire l'accesso al patrimonio ovvero a parti di esso, alle sole persone autorizzate, con l'obiettivo di prevenire intromissioni abusive;

m) « servizio di accoglienza e assistenza »: l'insieme di attività atte a garantire il corretto ricevimento di persone, mezzi e merci negli ambiti del patrimonio consentendo la corretta fruibilità di ogni tipologia di servizi ivi presenti, anche garantendo la relazione con l'utenza, con l'obiet-

tivo di supportare l'organizzazione responsabile del patrimonio nell'erogazione di attività ausiliarie riferite ai servizi offerti, in particolare in occasione di eventi.

Art. 3.

(Criteri premiali nei bandi pubblici)

1. Le stazioni appaltanti, nella redazione dei bandi pubblici afferenti al settore dei servizi ausiliari alla sicurezza, assicurano l'introduzione di criteri premiali, ossia di requisiti non vincolanti che i partecipanti al bando dimostrano di possedere in aggiunta ai requisiti previsti del bando medesimo e per i quali è assegnato un punteggio aggiuntivo ai fini dell'aggiudicazione della gara di appalto, basati sul possesso, da parte degli operatori impiegati nelle imprese che partecipano al bando, della certificazione UNI in corso di validità emessa da un ente di certificazione accreditato in conformità alla norma UNI 11925:2023.

Art. 4.

(Requisiti delle imprese per l'erogazione dei servizi ausiliari alla sicurezza)

1. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)*, da parte delle imprese operanti in tali settori è vincolata al conseguimento, al mantenimento e al rinnovo della certificazione UNI emessa da un ente di certificazione accreditato in conformità alla norma UNI 11926:2023.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)*, da parte delle imprese operanti in tali settori è vincolata alla presenza nell'organico dell'impresa della figura professionale del responsabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, in possesso della certificazione UNI in corso di validità emessa da un ente di certificazione accreditato in conformità alla norma UNI 11925:2023.

Art. 5.

(Registro delle imprese e delle figure professionali certificate)

1. Il registro delle imprese certificate in conformità alla norma UNI 11926:2023 di cui all'articolo 4, comma 1, è pubblicato dall'Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA) nel proprio sito *internet*. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono istituire, nell'ambito delle proprie competenze, appositi registri collegati al registro dell'ACCREDIA.

2. Il registro delle figure professionali certificate in conformità alla norma UNI 11925:2023 di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 2, è pubblicato dall'ACCREDIA nel proprio sito *internet*. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono istituire, nell'ambito delle loro competenze, appositi registri collegati al registro dell'ACCREDIA.

Art. 6.

(Ambiti professionali e rapporti con altri professionisti)

1. Gli ambiti professionali relativi alle figure professionali del settore dei servizi ausiliari alla sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c*), *d*) ed *e*), sono definiti dalla norma UNI 11925:2023.

2. Qualora il soggetto si trovi a operare in ambiti professionali non previsti dal proprio profilo è tenuto a rivolgersi alla figura professionale di riferimento.

Art. 7.

(Organismo di controllo presso il Ministero delle imprese e del made in Italy)

1. Al fine di garantire una corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un organismo di controllo a cui sono affidate prerogative e responsabilità di vigilanza e controllo permanente in coordinamento con le associazioni professionali e le associazioni di categoria di riferimento.

PAGINA BIANCA



19PDL0090410